

# MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

27 agosto 2024

## INDICE

Premessa .....	2
Art. 1 - Le finalità .....	3
Art 2 - Ambito di applicazione .....	4
Art 3 - Comportamenti rilevanti .....	4
Art. 4 - Principi .....	6
Art. 5 - Tutela dei minori .....	7
Art. 6 - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni .....	7
Art. 7 - Dovere di segnalazione - tutela dei segnalanti e delle vittime .....	9
Art. 8 - Diffusione ed attuazione .....	10
Art. 9 - Comportamenti sanzionabili e sanzioni .....	10
Art. 10 - Comportamenti sanzionabili e sanzioni .....	11
Art. 11 - Norme finali .....	12

## **Premessa**

La Polisportiva Villese ASD (nel seguito anche "PV") è una associazione sportiva dilettantistica che ha per oggetto la pratica, la diffusione, l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistiche, compresa la formazione didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva, al fine di favorire le attività rivolte all'educazione sportiva, fisica e morale della popolazione ed in particolare della gioventù.

La Polisportiva Villese per il raggiungimento dei propri scopi è suddivisa in sezioni che si rivolgono specificatamente a singole o più discipline sportive.

La PV riconosce e si impegna a tutelare, adottando le più opportune misure organizzative e di controllo, il diritto fondamentale di tutti i tesserati ad essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo. Tutti i tesserati hanno diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, e rispettoso dei diritti della personalità e della salute.

Con il presente documento, la PV intende ottemperare agli obblighi di cui all'art. 16 c.2 del Dlg. 39 del 2021 predisponendo ed adottando il prescritto Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva con l'osservanza dei principi fondamentali individuati dall'"osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding" in materia di "prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione" approvato in data 25 luglio 2023.

## **Art. 1 - Le finalità**

1. Il presente documento regola e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d'età, nell'ambito ASD PV.
2. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti dell'ASD sono tenuti ad uniformarsi al fine di:
  - promuovere un ambiente sportivo sano e inclusivo;
  - tutelare il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati;
  - adottare misure organizzative e di controllo adeguate rispetto alla propria struttura al fine di prevenire ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
  - diffondere e consolidare una cultura della prevenzione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione;
  - fornire adeguata informazione ai Destinatari, anche minorenni, in merito alle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione;
  - coinvolgere tutti coloro che a qualsiasi titolo partecipano all'attività sportiva nelle politiche di prevenzione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione;
  - promuovere l'adozione di comportamenti virtuosi;
  - rendere consapevoli tutti i Destinatari in ordine ai propri diritti, ma anche in ordine ai propri doveri e alle proprie responsabilità in materia di politiche di *safeguarding*;
  - definire le conseguenze sanzionatorie che possono derivare dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
  - garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* della Società;
  - prevedere idonee misure di trasmissione delle informazioni al Responsabile *Safeguarding*.

## **Art 2 – Ambito di applicazione**

Il Modello si rivolge a tutti i soggetti (i “**Destinatari**”) come di seguito individuati:

- i. tutti i tesserati dell’ASD PV;
- ii. tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la PV;
- iii. tutti coloro che, con qualsiasi funzione e a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la PV.

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle regole di comportamento previste nel presente Modello.

Tutti i destinatari del presente documento devono attenersi, nel rispetto delle leggi nazionali e sovranazionali, tenuto conto che tali principi contribuiscono al regolare svolgimento dell’attività associativa, salvaguardarne il buon nome presso gli stakeholders e le comunità di riferimento.

L’adozione del Modello di prevenzione e le eventuali successive modifiche o integrazioni, sono deliberate dal Consiglio Direttivo della PV.

## **Art 3 – Comportamenti rilevanti**

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento: l’abuso psicologico; l’abuso fisico; la molestia sessuale; l’abuso sessuale; la negligenza; l’incuria; l’abuso di matrice religiosa; il bullismo, il cyberbullismo; i comportamenti discriminatori; l’abuso dei mezzi di correzione.

2. A tal fine, vengono considerati:

a) per “*abuso psicologico*”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

b) per “*abuso fisico*”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità

fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c) per "*molestia sessuale*", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, *mail* od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) per "*abuso sessuale*", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

e) per "*negligenza*", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

f) per "*incuria*", la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) per "*abuso di matrice religiosa*", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) per "*bullismo, cyberbullismo*", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

i) per “*comportamenti discriminatori*”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

j) per “*abuso dei mezzi di correzione*”, la condotta che, trascendendo i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante ad un tecnico nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate od al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale.

3. In ogni caso, è considerata quale “*molestia*” o “*abuso*” ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, l’origine etnica, la religione, l’età, il genere e l’orientamento sessuale, lo status sociale, la disabilità e le prestazioni sportive.

#### **Art. 4 - Principi**

1. I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:

a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona;

b) riservare ad ogni associato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;

c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche e indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;

d) segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;

e) confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’ASD ove sia abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

f) far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;

g) programmare e gestire l’attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;

- h) ottenere, in caso di atleti minorenni, e conservare l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non sia usualmente frequentata;
- i) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- j) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
- k) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

#### **Art. 5 - Tutela dei minori**

1. Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgono funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale o della dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.
2. Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all'Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati.

#### **Art. 6 - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, l'ASD nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alle federazioni sportive competenti all'atto di affiliazione e riagggregazione.
2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere nominato, dal Consiglio direttivo dell'ASD, tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. essere regolarmente tesserato ad almeno una federazione sportiva;
  - b. deve avere un'età non inferiore a 18 anni;

- c. deve essere in possesso di una cittadinanza italiana o di uno dei paesi della UE;
  - d. deve godere dei diritti civili e politici;
  - e. deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'accesso all'Università o di titoli di studio superiori;
  - f. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; in particolare per i seguenti reati: art 600-*bis* (prostituzione minorile); 600-*ter* (pornografia minorile), 600-*quater* (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600-*quinqies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-*bis* (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-*ter* (circostanze aggravanti), 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*ter* (circostanze aggravanti), 609-*quater* (atti sessuali con minorenne), 609-*quinqies* (corruzione di minorenne), 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo), 609- *undecies* (adescamento di minorenni);
  - g. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di 4 organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  - h. aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalle federazioni sportive e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.
3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica nell'ambito del rispettivo sodalizio mediante pubblicazione sulla rispettiva *homepage* e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
4. Il Responsabile rimane in carica 4 anni e può essere riconfermato.
5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dell'organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al *Safeguarding Officer* delle federazioni sportive.
7. Il Responsabile è tenuto a:

- a) vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sugli associati dalla PV nell'ambito del rispettivo sodalizio nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva;
- b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza (c.d. " *quick-response*"), per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- c) segnalare eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- d) formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
- e) valutare annualmente le misure dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- f) partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalle federazioni sportive.

#### **Art. 7 - Doveri di segnalazione - tutela dei segnalanti e delle vittime**

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 è tenuto a darne immediata comunicazione al *Safeguarding Officer* delle federazioni sportive competenti, anche per il tramite del Responsabile contro gli abusi nominato dalla PV.
2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del sodalizio di appartenenza o direttamente con il *Safeguarding Officer* delle federazioni sportive competenti.
3. L'indirizzo mail per inoltrare le segnalazioni in forma riservata è:  
**[safeguarding.polivillese@gmail.com](mailto:safeguarding.polivillese@gmail.com)**
4. Ogni informazione, segnalazione, documentazione attestante i controlli svolti, report, verbali di riunioni previsti nel Modello è conservata dal Responsabile un periodo di 10 anni. L'accesso alla documentazione è consentito, oltre che al Responsabile, esclusivamente all'Assemblea dei Soci e ai dirigenti della PV previa loro richiesta.
5. In caso di gravi comportamenti lesivi la PV deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.

## **Art. 8 - Diffusione ed attuazione**

1. La PV, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri associati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

2. Il presente documento è pubblicato sul sito *internet* del sodalizio, se nella sua disponibilità, e/o affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con l'ASD o che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

## **Art. 9 - Comportamenti sanzionabili e sanzioni**

1. Fermi restando gli obblighi definiti dalle norme vigenti ed applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del Modello sono, a titolo esemplificativo, elencati di seguito in ordine di gravità crescente:

a. violazione di regole o di procedure interne adottate in attuazione del Modello o ivi contenute (ad es., omissione di comunicazioni o false comunicazioni al Responsabile, ostacolo all'attività del Responsabile, omissione di controlli, etc.);

b. violazione di prescrizioni dei Codici di condotta;

c. comportamenti diretti al compimento di uno o più reati di rilevanza per il decreto, idonei ad esporre la PV alle relative responsabilità societaria ai sensi del D.Lgs 231/2001.

2. Le sanzioni vengono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa delle persone coinvolte, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico, all'intenzionalità e gravità del comportamento.

3. Le sanzioni consistono in:

- rimprovero verbale o scritto;

- cancellazione dall'elenco associati;
- interruzione dell'attività svolta sia natura che contrattuale;
- risoluzione del rapporto contrattuale (laddove l'abuso commesso costituisca causa di risoluzione del rapporto);
- proposta di radiazione agli organi competenti;
- licenziamento con o senza preavviso (nelle ipotesi in cui l'abuso accertato costituisca causa di licenziamento ai sensi di legge o del CCNL applicato).

### **Art. 10 – Comportamenti sanzionabili e sanzioni**

1. Avverso i provvedimenti sanzionatori di cui al precedente art. 9, è ammesso - senza limiti di tempo, il ricorso in via di autotutela da indirizzarsi, in forma scritta, al Responsabile per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione e per conoscenza anche al Presidente della PV il quale ne dà tempestiva conoscenza al Consiglio Direttivo. Il Responsabile - ricevuto il ricorso - ne trasmette altresì copia al Referente della federazione sportiva competente.

2. La suddetta richiesta di riesame dovrà contenere, a pena di nullità, i seguenti dati obbligatori:

- dati anagrafici completi del ricorrente e del suo difensore (se nominato);
- domicilio digitale PEC del ricorrente e del suo difensore (se nominato);
- estremi dell'atto sanzionatorio avverso il quale è proposto il ricorso;
- motivazioni in punta di diritto e di fatto che il ricorrente chiede di esaminare a propria difesa;
- richiesta di sgravio parziale o totale della sanzione;
- firma digitale dell'atto da parte del ricorrente (e del difensore se nominato)
- procura alle liti (solo nel caso di nomina di un difensore)
- documenti di identità del ricorrente e del difensore (se nominato)
- documenti che il ricorrente cita nell'atto a comprova delle proprie ragioni indicandoli come "allegati".

3. Il Responsabile, sentito il parere del Referente della federazione sportiva competente, decide, nel termine di 180 giorni dalla ricezione del ricorso, se accogliere la richiesta di sgravio parziale o totale dei provvedimenti sanzionatori irrogati ovvero se disporre, motivatamente, il diniego. Della decisione è dato formale riscontro al ricorrente e al suo difensore (ove nominato) a mezzo di PEC indirizzata ai domicili digitali eletti nel ricorso.
4. Trascorso il termine di cui sopra, senza che il ricorrente abbia ricevuto formale e motivata risposta in ordine al ricorso proposto, esso si intende accolto totalmente secondo il principio del “silenzio-assenso”.
5. Nelle more del procedimento di riesame in autotutela, i provvedimenti sanzionatori di qualsiasi natura si intendono sospesi a tutti gli effetti, anche economici. L’atto sanzionatorio deve contenere - a pena di nullità, menzione del presente procedimento di autotutela e di tutte le modalità necessarie per un efficace esercizio del medesimo.

#### **Art. 11 - Norme finali**

1. Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo della PV con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *safeguarding* ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FISE.
2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall’organo preposto dell’ASD.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto delle federazioni sportive competenti, dal Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, da tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale della Federazione, inclusi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e il Codice Etico e comportamentale degli istruttori, tecnici e staff tecnico federale, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI, nonché, per quanto eventualmente di competenza, dal *Code of Ethics*.
4. Il presente Regolamento, approvato dall’organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.